

NEO-BREVIA n. 21 - 2025
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

INDICI MENSILI ISTAT COSTO DELLA VITA - mese aprile 2025
indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT 16 maggio 2025 riferito al mese di aprile 2025

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
	Base di riferimento: 2010 = 100											
	Coeffic. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	Base di riferimento: 2015 = 100											
	Coeffic. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
%	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
2017	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
%	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
2018	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
%	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
2019	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7	103,2	102,5	102,4	102,3	102,5
%	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	0,0	+0,1	+0,4
2020	102,7	102,5	102,6	102,5	102,3	102,4	102,3	102,5	101,9	102,0	102,0	102,3
%	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2
2021	102,9	103,0	103,3	103,7	103,6	103,8	104,2	104,7	104,5	105,1	105,7	106,2
%	+0,2	+0,5	+0,7	+1,2	+1,3	+1,4	+1,9	+2,1	+2,6	+3,0	+0,6	+0,5
2022	107,7	108,8	109,9	109,7	110,6	111,9	112,3	113,2	113,5	117,2	117,9	118,2
%	+4,7	+5,6	+6,4	+5,8	+6,8	+7,8	+7,8	+8,1	+8,6	+11,5	+11,5	+11,3
2023	118,3	118,5	118,0	118,4	118,6	118,6	118,7	119,1	119,3	119,2	118,7	118,9
%	+9,8	+8,9	+7,4	+7,9	+7,2	+6,0	+5,7	+5,2	+5,1	+1,7	+0,7	+0,6
2024	119,3	119,3	119,4	119,3	119,5	119,5	120,0	120,1	120,0	120,1	120,1	120,2
%	+0,8	+0,7	+1,2	+0,8	+0,8	+0,8	+0,4	+0,8	+0,6	+0,8	+0,0	+1,1
2025	120,9	121,1	121,4	121,4								
%	+1,3	+1,5	+1,7	+1,7								

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - APRILE 2025

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a **121,3**.

Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2024, vanno rivalutate dello **1,186356 %**.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: aprile 2025 - data di pubblicazione: 16 maggio 2025

prossima diffusione: 30 maggio 2025

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	+121,3
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	-0,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+1,7
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+2,4

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

ISTAT - COMUNICATO STAMPA PREZZI AL CONSUMO: DATI DEFINITIVI

Nel mese di aprile 2025, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,1% su base mensile e dell'1,9% su base annua (come nel mese precedente); la stima preliminare era +2,0%.

La stabilità dell'inflazione sottende andamenti contrapposti di diversi aggregati di spesa: in rallentamento risultano soprattutto i prezzi dei Beni energetici non regolamentati (da +0,7% a -3,4%) e quelli dei Tabacchi (da +4,6% a +3,4%); per contro, accelerano i prezzi dei Beni energetici regolamentati (da +27,2% a +31,7%), quelli dei Beni alimentari, sia non lavorati (da +3,3% a +4,2%) sia lavorati (da +1,9% a +2,2%), e quelli dei Servizi relativi ai trasporti (da +1,6% a +4,4%). Nel mese di aprile l'"inflazione di fondo", al netto degli energetici e degli alimentari freschi, accelera (da +1,7% a +2,1%), come anche quella al netto dei soli beni energetici (da +1,8% a +2,2%).

La crescita tendenziale dei prezzi dei beni si attenua (da +1,5% a +1,0%), mentre quella dei servizi sale (da +2,5% a +3,0%). Il differenziale inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni si amplia, portandosi a +2,0 punti percentuali (era +1,0 nel mese precedente).

I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona registrano un'accelerazione del tasso tendenziale di variazione (da +2,1% a +2,6%), quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto un rallentamento (da +1,9% a +1,6%).

Il lieve aumento congiunturale dell'indice generale è dovuto prevalentemente alla crescita dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+3,4%), ma anche a quella dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+1,8%), che risentono entrambi di fattori stagionali; aumentano inoltre i prezzi degli Alimentari non lavorati (+0,7%) e lavorati (+0,5%) e quelli dei Servizi relativi all'abitazione (+0,3%). Tali effetti sono stati solo in parte compensati dalla diminuzione dei prezzi degli Energetici regolamentati (-6,9%) e non regolamentati (-5,8%) e di quelli dei Beni durevoli (-0,3%).

L'inflazione acquisita per il 2025 è pari a +1,4% per l'indice generale e a +1,6% per la componente di fondo.

L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) ad aprile 2025 aumenta dello 0,4% su base mensile, per effetto della fine dei saldi stagionali di cui il NIC non tiene conto, e del 2,0% su base annua (in lieve decelerazione rispetto a marzo 2025); la stima preliminare era +2,1%.

L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra una variazione congiunturale di -0,1% e un aumento dell'1,7% su base annua.

Il commento

Ad aprile 2025 l'inflazione si mantiene allo stesso livello di marzo (+1,9%). La stabilità del ritmo di crescita dei prezzi al consumo sintetizza dinamiche settoriali opposte: da un lato, persistono tensioni sui prezzi degli Alimentari (+3,0% da +2,4%), che ad aprile si estendono anche a quelli dei Servizi relativi ai trasporti (+4,4% da +1,6%); dall'altro, si osservano tendenze deflative nel comparto energetico (-0,8%, da +2,6%), trainate dalla componente non regolamentata (-3,4% da +0,7%). Aumenta il ritmo di crescita dei prezzi del "carrello della spesa" (+2,6% da +2,1%) e dell'inflazione di fondo, che si attesta a +2,1% (da +1,7% di marzo).

ETA' PENSIONABILE DIRIGENTI MEDICI NEL PRIVATO

Le Regioni possono derogare ai limiti di età fissati dalla legge dello Stato per i dirigenti medici che ricoprono la funzione di responsabile sanitario di strutture private accreditate col Servizio Sanitario Nazionale.

Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 16 maggio 2025

LE REGIONI POSSONO DEROGARE AL LIMITE DI ETÀ STATALE PER I DIRIGENTI MEDICI QUANTO ALLA FUNZIONE DI RESPONSABILE SANITARIO DELLE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE

Al «legislatore regionale non è precluso, nell'esercizio della propria autonomia legislativa nella materia concorrente "tutela della salute", discostarsi dalle previsioni di cui all'art. 15-nonies, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992», per la quale i dirigenti medici del SSN sono collocati a riposo a 65 anni o, al fine di maturare 40 anni di servizio effettivo, non oltre i 70 anni, e all'art. 4, comma 6-bis, del d.l. n. 215 del 2023, come convertito, che consente sì una deroga a tale limite massimo di età, ma solo provvisoria.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 65 del 2025 ha quindi dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 24, che stabilisce che alle strutture private accreditate con il Servizio sanitario regionale e a quelle autorizzate all'esercizio non si applica il limite di età massimo per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario previsto per le strutture pubbliche dal suddetto 15-nonies, comma 1.

La sentenza ha precisato che nella «disciplina normativa del SSN, informata, sotto il profilo soggettivo, al pluralismo organizzativo nell'ambito di modelli tipizzati», non figurano, ai fini dell'accreditamento, previsioni statali che attengono al limite di età del responsabile sanitario di struttura privata.

Inoltre, l'accreditamento «pur attribuendo lo status di soggetto idoneo a erogare prestazioni per conto del SSN, che quindi giustifica la presenza di un potere pubblicistico particolarmente intenso, non è tuttavia in grado di determinare una mutazione ontologica della natura delle strutture private accreditate e dei relativi rapporti di lavoro».

Quanto alla censura relativa alla violazione dell'art. 4, comma 6-bis, del d.l. n. 215 del 2023, che consente di trattenere o riammettere in servizio, a richiesta degli interessati, i dirigenti medici e

sanitari, fino al compimento del settantaduesimo anno di età, ma comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, la sentenza ha messo in evidenza che il vincolo derivante dall'art. 15-nonies, comma 1, a partire dal 2020 è stato ripetutamente derogato dal legislatore statale, al fine di «fronteggiare la grave carenza di personale» che affligge «le aziende del Servizio sanitario nazionale».

Ha quindi sottolineato che tale «ripetuta serie di deroghe mette in evidenza, da un lato, la situazione di grave sofferenza del SSN per carenza di personale medico, segnalata anche da questa Corte (sentenze n. 112 del 2023 e n. 36 del 2022), dall'altro, che il limite di età previsto dall'art. 15-nonies, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992, a distanza ormai di molti anni, dato l'innalzamento dell'aspettativa di vita, potrebbe rivelarsi, in linea generale, ormai anacronistico».

«Del resto, proprio questa Corte ha rilevato che "l'età non costituisce un requisito essenziale nell'esercizio della funzione disciplinata dal legislatore regionale e non appare, pertanto, irragionevole che al vertice [delle strutture autorizzate] si collochi un direttore sanitario che abbia superato il settantesimo anno di età" (sentenza n. 195 del 2021)».

La sentenza ha anche osservato, infine, che la «stessa segnalazione dell'AGCM del 24 giugno 2020 ha stigmatizzato l'assetto normativo della Regione Puglia, antecedente alla rimozione del vincolo di età di cui si discute, proprio anche a motivo della "ingiustificata limitazione alla prestazione dei servizi professionali da parte dei medici, restringendo così l'offerta di servizi"».

ALLEGATI A PARTE - CORTE COST. Sentenza n.65 del 16.05.2025 (documento 115)

ATTENZIONE: I BONUS GIOVANI E DONNE VALGONO SOLO DAL 16

MAGGIO NEL MEZZOGIORNO da PensioniOggi a cura di Bernardo Diaz

L'Inps esclude l'efficacia retroattiva delle due versioni degli incentivi all'occupazione previsti dal Decreto Coesione nelle aree ZES. La fruizione, nonostante l'ok di Bruxelles sia arrivata il 31 gennaio, potrà avvenire solo dal 16 maggio 2025.

Bonus occupazione giovani e donne con limitazioni per le aree ZES. In questi territori, infatti, si potrà applicare concretamente solo per le **nuove assunzioni** (dal 16 maggio) e non per i rapporti già instaurati. E' quanto si legge nelle due **Circolari gemelle dell'Inps** (n. 90/2025 e n. 91/2025) che danno il via libera all'operatività delle due misure previste dal **decreto Coesione del 2024** (dl n. 60/2024 convertito dalla legge n. 95/2024) per favorire l'assunzione di **under35 e donne disoccupate**.

.....
.....

Per entrambe le versioni dell'incentivo l'Inps ha chiarito che la fruizione decorre dal flusso UniEmens di **giugno 2025**, con possibilità di recupero degli arretrati per assunzioni effettuate dal **1° settembre 2024 al 31 maggio 2025** per i mesi di giugno, luglio e agosto.

<https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/i-bonus-giovani-e-donne-valgono-solo-dal-16-maggio-nel-mezzogiorno>

CONCORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

TRIENNIO 2025/2028 da Newsletter OMCEOMI n. 25/2025

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie IV Speciale – Concorsi ed Esami n. 37, del 13 maggio 2025 (pag. 1), l'avviso relativo all'avvenuta emanazione dei bandi regionali per l'ammissione al Concorso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2025/2028.

L'invio della domanda è consentito a partire dalle ore 00:00 del 14 maggio 2025 alle ore 23:59 del 12 giugno 2025.

[Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 maggio 2025](#)

MIN.LAVORO - RETRIBUZIONE CONVENZIONALE 2025 PER LA LIQUIDAZIONE E LA RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE DEI TECNICI RADIOLOGI da DplMo - fonte: Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, in 19 maggio 2025, il Decreto n. 59 del 24 aprile 2025, concernente la determinazione della retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione e la rivalutazione delle prestazioni economiche dei tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e agli allievi dei corsi per malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2025, adottato sulla base della deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL n. 45 del 26 marzo 2025.

Questa la retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite:

Eventi	Retribuzioni convenzionali rivalutate al 1° luglio 2025
Anno 2016 e precedenti	29.370,51 euro
Anno 2017	29.611,96 euro
Anno 2018	30.134,54 euro
Anno 2019	29.917,09 euro
Anno 2020	30.004,82 euro
Anno 2021 – 2025	30.620,24 euro

[Decreto n. 59 del 24 aprile 2025](#)

**SANITA', FISCO, PENSIONI
QUELLE VERITÀ NON DETTE
a cura di Alberto Brambilla**

**Il 60% degli italiani non paga tasse, e quindi non contribuisce a sostenere i servizi di un Paese dove gli interessi del debito pubblico superano le spese per la scuola.
Ma la politica continua a dare bonus per catturare consensi, senza effetti sulla crescita.**

.....
.....

**TASSE, SEMPRE TASSE , FORTISSIMAMENTE TASSE SEMPRE SUGLI
STESSI !!!**

**FERIE NON GODUTE, L'ANALISI LEGALE DI C&P: 250 CONDANNE
ALLA PA NEI PRIMI 4 MESI DEL 2025. RISARCIMENTI PER OLTRE 2
MILIONI DI EURO** da Quotidiano Sanità di Martedì 20 maggio 2025

Secondo i dati raccolti da Consulcesi & Partners, network legale da anni attivo nella difesa dei diritti dei dipendenti pubblici, sono stati riconosciuti circa 1.500.000 euro di indennizzi per ferie non fruita, a cui si sommano oltre 500.000 euro di spese legali rimborsate alle parti vittoriose. Un conto che supera il 2 milioni di euro in appena 4 mesi e qualche giorno di maggio.

**Ferie non godute, l'analisi legale di C&P: 250 condanne alla PA nei primi 4 mesi
de 2025. Risarcimenti per oltre 2 milioni di euro - Quotidiano Sanità**

**PENSIONAMENTO: L'EVOLUZIONE DELL'ETÀ PENSIONABILE IN
ITALIA** a cura di Diego Marra Studio Cataldi

Pensionamento: l'evoluzione dell'età pensionabile in Italia

L'età pensionabile in Italia ha subito significative modifiche nel corso degli anni, con una tendenza generale all'innalzamento. Queste modifiche sono state introdotte attraverso diverse riforme previdenziali, ognuna con l'obiettivo di garantire la sostenibilità del sistema pensionistico a lungo termine.

Le principali riforme che hanno inciso sull'età pensionabile sono:

La Legge Amato (1992)

- **Innalzamento graduale dell'età pensionabile:** La Legge Amato ha introdotto un meccanismo di adeguamento automatico dell'età pensionabile all'allungamento della speranza di vita.
- **Introduzione del sistema misto:** Ha modificato il sistema di calcolo delle pensioni, introducendo un sistema misto che combina elementi contributivi e retributivi.
- **Passaggio al Sistema Contributivo:** Introduce gradualmente un sistema di calcolo della pensione basato sui contributi effettivamente versati e rivalutati nel tempo, trasformati in pensione attraverso coefficienti di trasformazione legati all'età pensionabile.

La Riforma Fornero (2011)

- Ulteriore innalzamento dell'età pensionabile: La riforma Fornero ha ulteriormente innalzato l'età pensionabile, fissando un'età minima di 67 anni per accedere alla pensione di vecchiaia.
- Riforma delle pensioni anticipate: Ha reso più stringenti i requisiti per accedere alla pensione anticipata, introducendo un sistema di penalizzazioni per chi decide di andare in pensione prima del raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

Riforme successive e misure di flessibilità

Negli anni successivi, sono state introdotte ulteriori misure che hanno influenzato l'età pensionabile, come:

- Quota 100: Introdotta nel 2019, ha consentito di andare in pensione con 62 anni di età e 38 anni di contributi, ma è stata una misura temporanea.
- Opzione donna: Misura riservata alle donne che hanno maturato determinati requisiti e consente di accedere alla pensione anticipata con penalizzazioni ridotte.
- APE sociale: Misura destinata a specifiche categorie di lavoratori con requisiti contributivi e reddituali particolarmente gravosi.

Quali sono stati i motivi di questi cambiamenti

- Allungamento della speranza di vita: L'aumento della speranza di vita ha reso necessario allungare anche il periodo di contribuzione per garantire la sostenibilità del sistema pensionistico.
- Diminuzione del rapporto tra lavoratori e pensionati: Il calo demografico e l'invecchiamento della popolazione hanno messo sotto pressione il sistema previdenziale, rendendo necessario aumentare l'età pensionabile.
- Necessità di ridurre la spesa pubblica: Le riforme previdenziali sono state spesso accompagnate da misure di contenimento della spesa pubblica.

Quali sono le prospettive future

L'età pensionabile in Italia continuerà probabilmente a essere oggetto di dibattito e di ulteriori modifiche. Le future riforme dovranno tenere conto dell'evoluzione demografica, delle esigenze dei lavoratori e della sostenibilità del sistema pensionistico.

SANITA' INTEGRATIVA

Importanti precisazioni fiscali sui contributi in favore dei fondi sanitari integrativi sulla circolare 4/2025 dell'Agenzia delle Entrate in relazione alle modifiche normative introdotte dal Dlgs 192/2024, attuative della Legge delega per la riforma fiscale 111/2023.

ALLEGATI A PARTE – AG.ENTRATE Circolare n.4 del 16.05.2025 (documento 116)

ARANSEGNALAZIONI - NEWSLETTER N. 8 DEL 21 MAGGIO 2025

Orientamenti applicativi

Area Sanità

TRIENNIO 2019-2021 – CCNL AREA 23.1.2024 – Nel quadro normativo delineato dal vigente CCNL della dirigenza sanitaria è consentito: 1) l'utilizzo dei residui del fondo della retribuzione di risultato per remunerare specifici progetti d'interesse aziendale nell'anno successivo a quello in cui si è determinato tale residuo? 2) l'utilizzo della retribuzione di risultato per remunerare specifici progetti d'interesse aziendale nell'anno di riferimento?

- **Id: 34247**

Preliminarmente è opportuno precisare che la formazione dei fondi aziendali da sempre risponde ad esigenze di trasparenza ed alla necessità di una quantificazione esatta delle risorse disponibili (e quindi dei tetti di spesa) indispensabile per la corretta e produttiva gestione delle aziende.

La corretta gestione dei fondi contrattuali si basa sul principio che le risorse individuate (di anno in anno) debbano essere integralmente spese, nell'anno di competenza, come peraltro, ribadito sin dai contratti del quadriennio 1994-1997. Questo principio, che riafferma la completa sovrapposizione tra risorse individuate e risorse spese, è fondamentale tanto che gli articolati che si sono succeduti nel tempo hanno costruito e riaffermato puntuali disposizioni riguardanti le dinamiche e le procedure di utilizzo delle "eventuali risorse" che, a consuntivo, risultassero presenti nei fondi annualmente definiti e non ancora spese: i cosiddetti "residui". Esse sono temporaneamente collocate ed utilizzate nel fondo che contiene le risorse annue finalizzate alla retribuzione delle voci che hanno, per definizione, una natura variabile ovvero la retribuzione di risultato, relative al medesimo anno e, quindi, riassegnate al fondo di origine a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno successivo.

Va da sé che una caratteristica e conseguenza del principio fondante, certamente non scritta, ma che si desume dalla relazione tra l'obbligo della piena utilizzazione e il vincolo di spesa di voci predefinite, è quella della salvaguardia dei "corretti fini" nel senso che tali fondi non possono essere utilizzati per contribuire al ripiano di un eventuale deficit aziendale (l'acquisto di prestazioni aggiuntive, in quanto finanziato con il bilancio aziendale, rientra ovviamente in questa casistica); questa caratteristica si basa anche sul fatto che detti fondi sono formati da risorse contrattuali a destinazione vincolata e non è quindi consentito l'eventuale utilizzo per altri motivi (compreso il "risparmio" di bilancio).

Posto quanto sopra, il recente CCNL 23.1.2024 con l'art. 74, comma 5, ultimo periodo, precisa che "La destinazione di eventuali risorse che annualmente a consuntivo risultassero ancora disponibili nel presente fondo, è stabilita in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 9, comma 5, lett. a)"; conseguentemente, le risorse residuali del fondo di risultato derivanti dal mancato pieno raggiungimento degli obiettivi di budget (e quindi residuali e individuate a consuntivo del ciclo della performance) possono essere destinate anche ad altre e diverse finalità stabilite in sede di contrattazione integrativa. Ciò sta a significare che, per logica conseguenza, le

sole risorse non utilizzate e ancora disponibili nel fondo di risultato potrebbero potenzialmente essere destinate in sede aziendale all'anno successivo.

Orientamenti applicativi

Comparto Funzioni Locali

Un dipendente può avvalersi, per più di una volta, della tutela prevista dall'art. 25, comma 10 del CCNL del 16 novembre 2022, in materia di diritto alla conservazione del posto di lavoro, presso l'ente di appartenenza?

- **Id: 34249**

Relativamente alla corretta interpretazione della disciplina contrattuale prevista dall'art. 25, comma 10 del CCNL del 16 novembre 2022, si evidenzia che, ove siano rispettati i presupposti applicativi ivi espressamente indicati, il personale ha diritto di avvalersi della tutela contrattuale del diritto alla conservazione del posto. Nessuna specifica previsione nella richiamata norma, infatti, preclude la possibilità di invocare l'applicazione della tutela per più di una volta nella vita lavorativa di ciascun lavoratore.

Il tempo necessario a partecipare a corsi di formazione organizzati dall'ente a quale istituto giuridico va imputato? Se la formazione si svolge in località diversa dalla sede abituale, il tempo di viaggio per raggiungere la destinazione come deve essere considerato?

- **Id: 34253**

In materia occorre richiamare le disposizioni di cui all'art. 55, comma 6 del CCNL del 16 novembre 2022 secondo le quali "il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall'amministrazione o comunque disposte dalla medesima è considerato in servizio a tutti gli effetti". Pertanto, su di un piano generale, qualora l'attività di formazione debba essere svolta fuori della ordinaria sede di servizio, per le diverse fattispecie sottoposte occorrerà fare riferimento alla disciplina di cui all'art. 57 "Trasferta", del medesimo testo contrattuale, ove ne ricorrano i presupposti applicativi espressamente ivi analizzati. Per quanto, in particolare, concerne il c.d. "tempo viaggio", esso non va ordinariamente considerato come "tempo di lavoro". Tuttavia, il comma 3 del richiamato art. 57 prevede alcune prestazioni lavorative per le quali esso può essere considerato "tempo lavoro". Spetta, comunque, ai singoli enti, all'interno della cornice contrattuale, individuare tali prestazioni lavorative.

Orientamenti applicativi

Comparto Istruzione e Ricerca

Stante la previsione dell'art. 86, comma 3, del CCNL Istruzione e Ricerca 18.01.2024 che in materia di progressioni economiche all'interno delle Aree prevede che le stesse siano attribuite a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo, è possibile intervenire nel corso dell'anno successivo con un accordo tra le parti che modifichi l'accordo dell'anno precedente prevedendo un maggior numero di differenziali stipendiali senza modificarne la decorrenza?

- **Id: 34269**

L'art. 86, comma 3, del CCNL Istruzione e Ricerca del 18.01.2024 fissa la decorrenza delle progressioni al primo gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo. Pertanto non è possibile intervenire a posteriori modificando un contratto collettivo

integrativo senza che questa modifica, che avviene mediante un nuovo contratto collettivo integrativo, comporti la modifica della decorrenza delle progressioni economiche.

Sulla questione si ricorda, peraltro, che l'art. 8 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 al comma 3 prevede che "Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale."

Quindi, considerato il principio di unicità del contratto integrativo (con cadenza annuale per quanto attiene alla ripartizione delle risorse dei Fondi per il trattamento economico accessorio), una volta sottoscritto il contratto integrativo relativo all'anno X, una nuova contrattazione relativa alla medesima annualità potrebbe avere ad oggetto solo risorse ulteriori rispetto a quelle già negoziate. In tale ipotesi, laddove tali risorse soddisfacessero i requisiti per essere destinate a finanziare progressioni economiche, la decorrenza delle stesse sarebbe il 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione di tale nuovo accordo.

AGENZIA ENTRATE - IMPOSTA DEL 5% SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EROGATI AGLI INFERMIERI da DplMo – fonte: Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la [risposta n. 139/E del 19 aprile 2025](#), fornisce alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'imposta sostitutiva del 5% sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del SSN, prevista dall'articolo 1, comma 354, della [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#) (cd. Legge di Bilancio per l'anno 2025).

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

L'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) ha introdotto un'imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 5 per cento, da applicare ai compensi per lavoro straordinario di cui all'articolo 47 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto sanità, triennio 2019/2021, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale.

Il tenore letterale della norma circoscrive tassativamente l'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva in parola ai compensi per lavoro straordinario, di cui all'articolo 47 del richiamato CCNL del Comparto Sanità (requisito oggettivo), erogati agli "infermieri" dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale (requisito soggettivo).

Dunque, affinché l'imposta sostitutiva agevolata possa trovare applicazione, è necessaria la coesistenza dei due requisiti sopra citati.

Ciò posto, si ritiene che l'imposta sostitutiva del 5 per cento prevista dall'articolo 1, comma 354, della legge n. 207 del 2024, non si applichi ai compensi per lavoro straordinario erogati al personale giuridicamente universitario, assegnato all'Azienda ospedaliera istante e svolgente «attività assistenziale di carattere sanitario tipicamente relativo alle prestazioni infermieristiche».

INPS - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE: NUOVI LIVELLI REDDITUALI da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la [circolare n. 92 del 19 maggio 2025](#), comunica i nuovi livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'Assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei decorrenti dal 1° luglio 2025.

La variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolata dall'ISTAT tra l'anno 2024 e l'anno 2023, è risultata pari a + 0,8 per cento.

In relazione a ciò, sono stati rivalutati con il predetto indice i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli Assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.

La circolare contiene le [tabelle](#) riguardanti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.92 del 19.05.2025 (documento 117)
INPS Allegato 1 Circolare n.92 del 19.05.2025 (documento 118)

INPS CONTRO LE FRODI

Gentile utente,

ti informiamo che stanno aumentando le truffe online che usano il nome dell'INPS per rubare dati personali e finanziari. Queste truffe avvengono principalmente attraverso SMS o e-mail false (chiamate phishing o smishing), che sembrano inviate dall'INPS.

Questi messaggi invitano a cliccare su link non ufficiali per verificare, confermare o integrare i propri dati per continuare a percepire prestazioni INPS, ottenere presunti rimborsi o altre motivazioni simili.

Non farlo! È una trappola per rubare le tue informazioni personali.

Se fornisci i tuoi dati su tali siti, i truffatori possono:

- richiedere prestiti a tuo nome;
- aprire conti correnti fraudolenti;
- dirottare i pagamenti delle tue prestazioni;
- attivare, a tua insaputa, credenziali SPID a tuo nome;
- accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione fingendo di essere te.

Fai quindi attenzione a qualsiasi messaggio SMS o e-mail, apparentemente inviato a nome di INPS, che ti invita a cliccare su link in essi riportati, e ricorda che:

- l'INPS non invia mai e-mail o SMS con link per confermare dati o ricevere rimborsi ma invitiamo sempre gli utenti ad accedere sempre e solo al sito istituzionale www.inps.it;
- le uniche e-mail con link che INPS invia sono quelle per le indagini sulla soddisfazione degli utenti, ma non ti chiederanno mai dati bancari o documenti;
- l'unico sito ufficiale dell'INPS è www.inps.it. Controlla sempre che l'indirizzo del sito che stai visitando termini con ".inps.it", perché possono venire creati domini con denominazioni simili e ingannevoli (es. insp.it, ipns.it, inpis.it e simili);
- se hai dubbi, consulta il vademecum anti-truffe sul sito INPS, dove trovi esempi di messaggi falsi e consigli su come difenderti.

Se ricevi un messaggio sospetto, non cliccare sul link e segnalalo subito!

LISTE D'ATTESA. IL PROTOCOLLO LOMBARDIA-NAS E LE IMPLICAZIONI SULLA MEDICINA GENERALE Lettera al Direttore di Quotidiano

Gentile Direttore,

il protocollo di intesa tra Regione Lombardia e NAS per il contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale ha due finalità di interesse per la medicina generale: verifica in ambito ospedaliero e in ambito territoriale dell'utilizzo della ricetta dematerializzata e verifica dell'iperprescrizione da parte degli specialisti ambulatoriali e dei medici di medicina generale.

.....

.....

[Liste d'attesa. Il protocollo Lombardia-Nas e le implicazioni sulla medicina generale - Quotidiano Sanità](#)

GOVERNO - MODALITÀ DI ACCESSO, VALUTAZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE RICERCATORE E DOCENTE UNIVERSITARIO da DplMo – fonte: sito Governo

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 128 del 19 maggio 2025, ha approvato un disegno di legge per la revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario.

Il disegno di legge è finalizzato al superamento dell'attuale sistema di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) per l'accesso ai ruoli del personale docente universitario. Il nuovo modello prevede l'istituzione di una piattaforma informatica, gestita dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), attraverso la quale i candidati potranno autodichiarare il possesso dei requisiti minimi richiesti in termini di produttività e qualificazione scientifica per partecipare ai concorsi. La selezione dei docenti non avverrà più a livello centrale, bensì sarà demandata alle singole università. Le commissioni giudicatrici per il reclutamento dei professori ordinari, associati e dei ricercatori saranno composte da almeno quattro membri esterni all'ateneo che bandisce la procedura, selezionati tramite sorteggio tra i docenti disponibili a livello nazionale appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando e almeno un membro interno all'università che ha indetto la procedura.

L'intervento normativo si propone di superare alcune criticità del sistema vigente, prima fra tutte la generazione di aspettative nei candidati circa l'automatico accesso ai ruoli universitari, nonostante la norma vigente precisi che l'ASN non conferisca tale diritto.

Inoltre, l'attuale meccanismo ha determinato un numero eccessivo di abilitati, non assorbibili dalle università attraverso le ordinarie procedure di chiamata, con conseguenti effetti distorsivi sul sistema di reclutamento e sulla programmazione strategica degli atenei. Il nuovo impianto normativo mira anche a evitare la duplicazione delle procedure valutative: l'attuale sistema prevede infatti una prima valutazione centralizzata, nell'ambito dell'ASN, seguita da una seconda valutazione nell'ambito del concorso per la chiamata nei ruoli di professore di prima o seconda fascia.

INPS COMUNICATO STAMPA: AVVIATO L'INVIO MASSIVO DI E-MAIL CONTRO PHISHING E SMISHING

L'Istituto ha lanciato una campagna di invio massivo di e-mail per proteggere gli utenti dai crescenti tentativi di phishing e smishing che sfruttano il logo e il nome dell'Istituto.

Questi messaggi informativi, inviati a tutti gli utenti con un indirizzo e-mail registrato, fanno parte di un'iniziativa nazionale di sensibilizzazione contro le truffe digitali.

Il processo di invio è già in corso e continuerà nei prossimi giorni.

Contemporaneamente, verranno affissi manifesti anti-truffa nelle sedi territoriali, contenenti un QR code per accedere al vademecum online "Attenzione alle truffe" presente su www.inps.it (<http://www.inps.it>).

Inoltre, un apposito avviso è stato diffuso tramite l'app INPS Mobile e le campagne di sensibilizzazione proseguono sui social ufficiali dell'Istituto, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza digitale e fornire strumenti di protezione agli utenti.

In caso di dubbi, è fondamentale non cliccare su collegamenti sospetti, non scaricare allegati anomali e verificare sempre il mittente.

Gli utenti possono consultare il vademecum sul sito INPS o contattare il Contact Center (803.164 da rete fissa, 06.164.164 da cellulare) o tramite i profili social ufficiali.

Con questa iniziativa, l'INPS riafferma il proprio impegno nella tutela degli utenti e nella protezione dei dati personali, sottolineando l'importanza della legalità digitale per un'amministrazione pubblica affidabile e trasparente.